

CAMERA DEI DEPUTATI N. 54

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **FABBR**I

Presentata il 24 maggio 1972

**Integrazioni alla legge 4 luglio 1967, n. 537, e successive
modificazioni per le opere di costruzione, miglioramento e
potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate
del gas e dell'acqua**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 4 luglio 1967, n. 537, modificata con legge 3 novembre 1971, n. 1069, i comuni ed i consorzi di comuni sono stati autorizzati — per il finanziamento delle opere necessarie alla costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento, miglioramento e rammodernamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua — a contrarre mutui con gli istituti per il credito a medio e lungo termine, con le aziende di credito e con gli enti ed istituti di diritto pubblico finanziari, assicurativi e previdenziali, che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali o di pubblico interesse.

Tra gli istituti di credito abilitati alla concessione dei predetti mutui non risulta peraltro contemplata la Cassa depositi e prestiti, cui, con maggiore facilità, potrebbero rivolgersi gli enti locali interessati per la concessione dei finanziamenti di che trattasi. D'altra parte, non può sottovalutarsi l'importanza che il progresso tecnico e socio-economico ha ormai conferito alle opere di costruzione, miglioramento e potenziamento degli impianti del gas e dell'acqua, sicché le opere stesse risultano paragonabili — quanto alla loro essenzialità e pubblica utilità — ad altre consimili opere pubbliche, per la cui realizza-

zione la legislazione in atto consente il ricorso a finanziamenti della Cassa depositi e prestiti.

Per questi motivi, è stata predisposta la presente proposta di legge con la quale, per il finanziamento delle opere necessarie per la costruzione di nuovi impianti o per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua, i comuni e i consorzi di comuni sono autorizzati a contrarre mutui anche con la Cassa depositi e prestiti.

Il secondo comma dell'articolo unico prevede che i mutui possono essere autorizzati anche a favore dei consorzi di comuni che provvedano direttamente alla esecuzione delle opere e alla gestione dei servizi. La norma è giustificata dal fatto che, specie nel caso di piccoli comuni, può essere non conveniente l'istituzione di un'azienda municipalizzata e conveniente invece la gestione diretta del servizio a mezzo di un consorzio di comuni. Esistono infatti concretamente dei casi in cui ciò si verifica.

Ci auguriamo che gli onorevoli colleghi vorranno confortare con il loro consenso questa iniziativa legislativa, che sottoponiamo all'approvazione della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Per il finanziamento delle opere necessarie per la costruzione di nuovi impianti o per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua, i comuni ed i consorzi di comuni sono autorizzati a contrarre i mutui di cui all'articolo 1 della legge 4 luglio 1967, n. 537, e successive modificazioni, anche con la Cassa depositi e prestiti.

Detti mutui sono altresì autorizzati a favore dei consorzi di comuni che provvedano direttamente alla esecuzione delle opere e alla gestione dei servizi di cui al precedente comma.